

# Cascione, Cosimo

---

## Citazione di giuristi romani in BKT IX 201 (P. Berol. inv. 21295)

---

The Journal of Juristic Papyrology 38, 63-71

---

2008

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

---

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Cosimo Cascione

**CITAZIONE DI GIURISTI ROMANI IN *BKT IX 201*  
(P. BEROL. INV. 21295)**

**T**RASCORSO ORMAI UN CINQUANTENNIO dall'opera di Lorenz E. Sierl di aggiornamento della *Palingenesia* leneliana<sup>1</sup> e dalla pubblicazione dell'importante catalogo dei papiri latini di Cavenaile<sup>2</sup> e ancora in corso d'opera, da parte di Mertens *et alii*, la lodevole revisione della raccolta di Pack dei testi letterari greci e romani di provenienza egiziana<sup>3</sup> (i cui risultati provvisori sono peraltro disponibili sul web),<sup>4</sup> sembra meritare una

<sup>1</sup> *Nachträge zu Lenel's Palingenesia iuris civilis anhand der Papyri*, Fürth 1958, e dal *Supplementum ad Ottonis Lenel Palingenesiam iuris civilis ad fidem papyrorum* disposuit L.E. SIERL, Graz 1960, aggiunto in appendice alla coeva ristampa della *Palingenesia* leneliana per i tipi della Akademische Druck- und Verlagsanstalt (purtroppo non anche a quella più recente pubblicata a Roma nel 2000 dall'editore Il Cigno-Galileo Galilei), che riproduce in anastatica l'originale del 1889 (Lipsiae, Tauchnitz). Sul lavoro di Sierl, originariamente una dissertazione dottorale discussa presso la Facoltà giuridica dell'Università di Colonia, si v. i notevoli interventi critici di E. VOLTERRA, *Iura* 10 (1959), pp. 316 ss., e di L. BOVE, «L'«*editum*» leneliano e le sue aggiunte», *Labeo* 7 (1961), pp. 247 ss.

<sup>2</sup> *Corpus Papyrorum Latinarum* I-IV, Wiesbaden 1956-1958; cfr. la rec. di E. VOLTERRA, *Iura* 9 (1958), pp. 284 ss., spec. pp. 288 ss. per i testi giuridici.

<sup>3</sup> *The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt*, Ann Arbor 1965 (2. ed.).

<sup>4</sup> Sul sito dell'Università di Liegi alla pagina <<http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/index.htm>>.

riconsiderazione d'insieme il nuovo materiale papirologico (e, ovviamente, pergameneo) relativo agli scritti della giurisprudenza romana, attraverso una registrazione critica delle testimonianze disponibili.

Se è vero, infatti, che la papirologia è scienza che prevalentemente si orienta allo studio degli aspetti quotidiani del mondo antico, la cui analisi diviene campo d'indagine privilegiato degli studiosi con tale specializzazione<sup>5</sup> (e dunque dal punto di vista della papirologia giuridica si guarda in primo luogo al documento della prassi, basti pensare alla nota dichiarazione *finium regundorum* di uno dei padri fondatori della disciplina, Ulrich Wilcken),<sup>6</sup> è pur vero che la ricerca papirologica che attiene a testi letterari, quella per così dire 'filologica', ha dato (e continua a dare) rilevantissimi contributi alla conoscenza delle letterature antiche.

Per ciò che riguarda gli scritti giuridici romani (non a caso percentualmente significativi tra i papiri e le pergamene egiziani che riportano brani della produzione letteraria latina)<sup>7</sup> basti pensare, oltre ai cd. *Scholias Sinaitica*<sup>8</sup> (brevi spiegazioni in greco, risalenti al v/vi secolo, del commentario *ad Sabinum* di Ulpiano) e ad altri testi frammentari riprodotti nelle antologie in uso tra i romanisti,<sup>9</sup> in particolare agli importanti ritrovamenti gaiani della prima metà del Novecento,<sup>10</sup> che hanno consentito squarci di conoscenza su questioni e istituti (come la *legis actio per iudicis arbitrive*

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, l'equilibrata sintesi del problema, ormai classica, proposta da Orsolina MONTEVECCHI, *La papirologia*, rist.<sup>4</sup> riv. e corr. con *Addenda*, Milano 1998, pp. 3 ss., 9 s.

<sup>6</sup> In L. MITTEIS & U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde* 1/1, Leipzig 1912, p. 12, cfr. MONTEVECCHI, *La papirologia* (cit. n. 5), p. 3.

<sup>7</sup> Ancora MONTEVECCHI, *La papirologia* (cit. n. 5), pp. 237 s.

<sup>8</sup> *FIRA* II<sup>2</sup>, ed. J. BAVIERA, Florentiae 1940, pp. 635 ss.; cfr. L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, spec. pp. 550 s.

<sup>9</sup> Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998 (12. ed.), pp. 643 ss.

<sup>10</sup> Mi riferisco ai notissimi *P. Oxy* XVII 2103, ed. A. S. HUNT, e *PSI* XI 1182, ed. V. ARANGIO-RUIZ. Per un primo elenco dei papiri attribuibili a giuristi romani (oltre che di Gaio, di Papiniano, Paolo, Ulpiano e di anonimi) si v. MONTEVECCHI, *La papirologia* (cit. n. 5) 238, cfr. G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1995, pp. 77 ss. Da segnalare, di recente, l'interesse congiunto di F. M. D'IPPOLITO e Fara NASTI per *P. Haun*. III 45, ed. A. BÜLOW-JACOBSEN, cfr. «Frammenti papiracei di un'opera della giurisprudenza tardo imperiale», *SDHI* 69 (2003), pp. 383 ss.

*postulationem* e il *consortium ercto non cito*) prima solo divinati sulla base di riferimenti testuali assai scarni e insicuri, e al papiro ossirinchiata con un frammento del primo *Codex Iustinianus*,<sup>11</sup> il cui rinvenimento aprì la strada a nuove ricerche sulla compilazione giustiniana.

Recenti lavori di Livia Migliardi Zingale, che schedano i nuovi ritrovamenti e quei testi che non hanno avuto risonanza tra gli studiosi, tornando, altresì, con approfondimenti su alcuni di quelli già a disposizione del pubblico, suggeriscono di percorrere questa strada.<sup>12</sup>

Per questo motivo, e spinto dall'amichevole richiesta di Jakub Urbanik, propongo alla comunità degli studiosi del diritto antico, in questa prestigiosa rivista, un brevissimo testo, che mi sembra sia rimasto fino ad ora al di fuori del circuito delle conoscenze romanistiche.

Il piccolo brandello pergameneo, P. Berol. inv. 21295, è stato pubblicato nel 1996 nei *Berliner Klassikertexte*,<sup>13</sup> senza un adeguato commento. Le sue dimensioni sono cm 1,7 x 7,8. È leggibile sia il lato carne, su due linee, che il lato pelo, su tre linee (la terza presenta, invero, molte incertezze). L'editrice, Grace Ioannidou, indica come luogo di rinvenimento (con un dubbio) Hermoupolis e, come contesto letterario, che si tratti di un «Legal text». Su quest'ultimo punto possiamo essere certi, aggiungendo che, con ogni probabilità, lo scritto è di provenienza giurisprudenziale. Del testo si è occupata di recente Serena Ammirati, con un'accurata revisione approntata per i *BKT*, che ringrazio vivamente per avermi messo a disposizione in anteprima la sua edizione (speditami via e-mail il 14 settembre 2009).



<sup>11</sup> *P. Oxy.* xv 1814, ed. A. S. HUNT.

<sup>12</sup> Si v. soprattutto «Libri di dottrina romana e fonti papirologiche: riflessioni in margine ad alcune recenti acquisizioni», [in:] *Atti Acc. romanistica costantiniana* xv, Napoli 2005, pp. 221 ss.; cfr. anche EADEM, «Sui libri di diritto romano conservati nelle fonti papirologiche: alcune riflessioni», *Min. Ep. et Pap.* 7-8 (2004-2005), pp. 347 ss., e ancora EADEM, «Diritto romano e papiri: in margine ad alcuni contributi giusromanistici», *Aegyptus* 79/1-2 (1999), pp. 81 ss.

<sup>13</sup> *BKT*, Heft IX nr. 201: G. IOANNIDOU, *Catalogue of Greek and Latin Literary Papyri in Berlin (P. Berol. inv. 21101-21299, 21911)*, Mainz 1996, p. 235 + Tafel 81. Il frammento è registrato con le notizie risultanti dai *BKT* nel Pack<sup>3</sup> alla pagina web <<http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/getPackSousgenre.asp?spage=3>>, ma è erroneamente indicato come P. Berol. inv. 21595.

La grafia semionciale (a inchiostro marrone), con asse dritto, di uso librario, ha qualche tratto in comune con *P. Ryl.* 472,<sup>14</sup> frammento liturgico di origine incerta, ma con evidenti «African symptoms», del IV secolo. Secondo Ammirati la minuscola è primitiva e presenta elementi grecizzanti, provenendo con probabilità da una mano di educazione grafica di base greca. La datazione è condivisibilmente prospettata a fine IV, inizi V secolo.

Di seguito si propone la foto, tratta dall'edizione citata, e poi la trascrizione ivi proposta dalla curatrice dell'*editio princeps*:



BKT IX 201 (P. Berol. inv. 21295)

Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung

Foto di Margarete BÜSING

<sup>14</sup> È riprodotto in *Codices Latini Antiquiores*, ed. A. LOWE, *Supplement*, Oxford 1971, p. 1720; cfr. R. SEIDER, *Paläographie der lateinischen Papyri* II, Stuttgart 1981, p. 53.

*lato carne* (A):

— — — — —  
 ] .. [.. m]embranarum et ` {  
 ]>Jul opinionem nititur id{  
 4 — — — — —

*lato pelo* (B):

— — — — —  
 i]ussit ` quam famn[...]oqb{  
 memb]ranarum reprobat ` nec anc{  
 4 ] . ę a . ı ` quia a . ı .. ę sıř .....{  
 — — — — —

La parte centrale del frammento appare ben chiara, malgrado la presenza di un foro, che non intacca in modo significativo lo scritto. Il margine sinistro di A e destro di B, corrispondenti a un lembo esterno del foglio, appaiono, invece, deteriorati con segni di bruciature e quindi sono di interpretazione meno certa.

Sul contenuto del testo si può aggiungere, per ora, solo qualche piccola notazione e alcune utili correzioni dovute alla revisione di Ammirati.

Nel lato carne, A, del frammento, nel primo rigo leggibile, è praticamente certa l'integrazione *Neratius libro ...*] .. [.. *m]embranarum*. Nei testi giurisprudenziali romani<sup>15</sup> *membrana* (termine impiegato per indicare materiale pergameneo, utilizzato per la scrittura, soprattutto di atti testamentari) al genitivo plurale sta infatti a indicare sempre l'opera di Nerazio Prisco, console suffetto nel 97,<sup>16</sup> l'unico scrittore della latinità che abbia utilizzato per un suo scritto la singolarissima intitolazione *libri membranarum*.<sup>17</sup> Dopo *libro*, per completare la citazione, va il numero, da uno

<sup>15</sup> *VIR III/2*, Berlin – New York 1983, c. 1850 s. (spec. 1851 linn. 5 ss.), cfr. Gai 2.77.

<sup>16</sup> Su Nerazio e la sua carriera si v., da ultimo, G. CAMODECA, «Il giurista L. Neratius Priscus cos. suff. 97. Nuovi dati su carriera e famiglia», *SDHI* 73 (2007), pp. 293 ss.

<sup>17</sup> Cfr., per tutti, R. GREINER, *Opera Neratii. Drei Textgeschichten*, Karlsruhe 1973, spec. pp. 9 ss., con rinvio alle principali interpretazioni del termine *membranae* (specie con riferimento al titolo di Nerazio).

a sette.<sup>18</sup> A meno che il riferimento non fosse inteso genericamente, *libris membranarum*, come in D. 24.3.17 pr. (Paul. 7 *ad Sab.*, L. 1766 = *Nerat.* 60). È possibile anche una citazione generica *libro membranarum*, come in D. 12.4.3.5 (Ulp. 26 *ad ed.*, L. 772 = *Nerat.* 58).<sup>19</sup> Dove l'editrice legge *et* ` potrebbe trovarsi un verbo a indicare il pensiero del giurista (*ait, refert, scribit* o qualcosa di simile).<sup>20</sup> Ma la presenza di quella che appare con una qualche certezza una congiunzione fa pensare piuttosto a una doppia citazione, dai *libri membranarum* e da un'altra opera dello stesso Nerazio, ovvero da un giurista diverso: il segno che segue l'*et* potrebbe significare l'inizio di un nome di un altro giureconsulto, ancora come nel frammento del commentario civilistico paolino in D. 24.3.17 pr.: ... *Neratius libris membranarum et Proculus scribunt hoc iustum esse.*

Nel secondo rigo del lato carne, al rigo 2 *Jul.* è da leggere senza *i longa* e si scioglie in *Iul(iani)* o, ma mi sembra meno probabile, in *Iul(ianus)* o *Iul(ianium)*.<sup>21</sup> Si tratta evidentemente di un richiamo all'opinione del grande giurista Salvio Giuliano, anch'egli consolare,<sup>22</sup> il cui nome dev'essere probabilmente menzionato al genitivo per connessione con *opinionem*.

Nel lato pelo, B, a lin. 1, *famn* non sembra dare ipotesi di ricostruzione attendibili. Ben più significativa la lettura di Ammirati, che vede in questa parte la presenza di un'abbreviatura: la *f* dell'*editio princeps* sarebbe in realtà una *s* barrata con tratto diagonale mediano ascendente da sinistra a destra, ovvero *sententia*, seguita dalla desinenza dell'accusativo. La studiosa italiana rilegge anche il finale del rigo, ove *olib* (non *qbp*) starebbe a indi-

<sup>18</sup> *Index Florentinus* nr. VIII 2.

<sup>19</sup> Cfr. anche D. 13.1.12.2 (Ulp. 38 *ad ed.*, L. 1058 = *Nerat.* 59); D. 38.1.49 (Gai. *l. sing. de casibus*, L. 5 = *Nerat.* 62).

<sup>20</sup> Anche se, ovviamente, il verbo potrebbe precedere la citazione del nome del giurista, come (con riguardo sempre alle *membranae* di Nerazio) ad esempio in D. 8.3.3.3 (Ulp. 17 *ad ed.*, L. 596 = *Nerat.* 19). ... *ut ait Neratius libro tertio membranarum* ... Cfr. *Frg. Vat.* 71 (Ulp. *ad Sab.* 17, L. 2559 = *Nerat.* 17).

<sup>21</sup> Ipotizzando una proposizione subordinata con l'accusativo e l'infinito.

<sup>22</sup> Su vita e carriera di Giuliano si v. in sintesi D. LIEBS, in *Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike*, hrsg. von R. HERZOG & P. LEBRECHT SCHMIDT, IV: *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur Christlichen Literatur. 117 bis 284 n. Chr.*, München 1997, pp. 101 s., ma la biografia del giurista resta complicata, basti il rinvio all'autorevole opinione di

care un *libro* di *membranae*, congiungendosi con la menzione a lin. 2, ove ricorre di nuovo una citazione dell'opera in questione di Nerazio.

L'uso dei termini *opinio*, *sententia* e *reprobat* (questi ultimi, invero, meno significativi in generale, ma indicativi per la posizione che assumono nel testo) mostra probabilmente una disputa tra giureconsulti,<sup>23</sup> adattandosi, quindi, meglio a un testo della tradizione giurisprudenziale che non a quello di una costituzione imperiale. La presenza da una parte del caposcuola proculiano Nerazio (ripetuta), dall'altra (nel rigo 2 della faccia interna) di Giuliano, scolarca sabiniano,<sup>24</sup> può far pensare a una delle controversie sviluppatesi tra le due note *sectae* dei giuristi romani tra I e II secolo.<sup>25</sup> Ma, invero, non sappiamo in che rapporto stiano le due parti del foglio di pergamena e dunque non si può congiungere precisamente il dibattito in cui è coinvolto Nerazio nella faccia B con il rapporto Nerazio-Salvio Giuliano (che potrebbe anche non costituire un *ius controversum*)<sup>26</sup> nella faccia A del testo. La lettura di Ammirati fornisce, sul punto della citazione dei giuristi, un *addendum* assai rilevante, e cioè che in fine di lin. 2 del lato pelo (ove Ioannidou legge *anc*, che potrebbe essere la parte iniziale di *ancilla*) possa essere ricordato anche Aristone (*Aris[tonis]*?), giurista traiano di cui è dubbia l'appartenenza a una delle scuole.<sup>27</sup>

A. GUARINO, che più volte, fin dagli anni Quaranta del Novecento, si è soffermato sul problema, v. ora i suoi interventi raccolti in *Pagine di diritto romano* v, Napoli 1994, pp. 183 ss.

<sup>23</sup> Sul tema si v. ora l'importante contributo di M. BREONE, «*Ius controversum* nella giurisprudenza classica», *Atti Acc. Naz. dei Lincei* 405 (2008), *Cl. Sc. mor., st. e filol. Memorie* s. IX, vol. 22/3, pp. 755 ss.

<sup>24</sup> Sulla posizione di Nerazio e Giuliano nella successione scolastica rispettivamente a Proculo e Sabino si v. D. 1.2.2.53 (Pomp. *lib. sing. ench.*, L. 178).

<sup>25</sup> Una bibliografia sulle due scuole si trova, di recente, in B. COCHIS, «Una presunta disputa di scuola in Gai., inst. 3.147», *Rivista di Diritto Romano* 3 (2003), p. 2 s. nt. 4, ove però non è considerata la tesi di Okko Behrends (peraltro citato *passim* su punti specifici), sulla quale v. ora la mia «Nota di lettura», in O. BEHRENDIS, *Scritti italiani*, Napoli 2009, pp. xv ss.

<sup>26</sup> È nota la mediazione dell'ultimo maestro sabiniano, e non di rado Nerazio e Giuliano condividono un parere, cfr. ad esempio D. 3.3.27.1 (Ulp. 9 *ad.ed.*, L. 317 = *Nerat.* 106 = *Iul.* 30); D. 4.3.19 (Pap. 37 *quaest.*, L. 380 = *Nerat.* 92 = *Iul.* 50); D. 41.3.8 pr. (Paul. 12 *ad.ed.*, L. 232 = *Lab.* 368 = *Nerat.* 100 = *Iul.* 612).

<sup>27</sup> Cfr. E. STOLFI, «Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le *sententiae prudentium* nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano», *Rivista di*

Oltre al dato paleografico, anche le abbreviazioni del nome del giurista Giuliano e del termine *sententia*<sup>28</sup> mostrano che la tradizione è pregiustiniana; l'analisi di quanto risulta leggibile indica che si tratta di un brano giurisprudenziale altrimenti ignoto. La paternità del frammento non è, allo stato, accertabile. Di certo (vista la citazione di Giuliano) si tratta di un autore non precedente la metà del II secolo. Com'è noto, le opere giuridiche identificabili<sup>29</sup> rinvenute in testi papirologici appartengono a Gaio, Papiniano, Ulpiano e Paolo.<sup>30</sup> Credo si possa escludere Gaio, che pure era diffuso in Egitto e avrebbe potuto citare Nerazio<sup>31</sup> e ovviamente anche Giuliano,<sup>32</sup> perché di lui restano, attraverso quella tradizione, solo brani dei *Commentarii institutionum*, che non costituiscono la matrice del frammento in questione. Ragionando forse un po' banalmente, in via percentuale, si potrebbe azzardare l'attribuzione a un commentario (o altro scritto) ulpiano: il giurista maggiormente trådito nella Compilazione giustiniana<sup>33</sup> è posteriore ai due che vengono citati nella pergamena e li utilizza ampiamente nella sua opera,<sup>34</sup> è presente nella

*Diritto Romano* I (2001), spec. pp. 375 s. Si registra, a titolo solo indicativo, come le opinioni di Nerazio, Giuliano e Aristone convergano in D. 35.1.7 pr. (Ulp. 18? *ad.Sab.*, L. 2595 = *Arist.* 50 = *Nerat.* 165 = *Iul.* 468).

<sup>28</sup> Cfr. CI. I.17.2.22 (533 d. C.) e *Tanta* 22, su cui di recente Fara NASTI, «Teodosio II, Giustiniano, Isidoro e il divieto di adoperare siglae», *Index* 36 (2008), pp. 603 ss.

<sup>29</sup> Non quindi le citazioni indirette: ve ne sono ad esempio di Gaio, Giavoleno, Labeone, Marcello, Modestino, Mucio Scevola, Pomponio, Masurio Sabino, Servio Sulpicio, cfr. SIERL, *Supplementum* (cit. n. 1), pp. 5 ss.

<sup>30</sup> In sintesi: VOLTERRA, *Iura* 9 (cit. n. 1), p. 289. Sulla menzione di Giavoleno in *PSI* XIII 1348, ed. V. ARANGIO-RUIZ, cfr. PURPURA, *Diritto* (cit. n. 10), pp. 92 s.

<sup>31</sup> Risultano 3 citazioni del caposcuola proculiano nei frammenti gaiani escerpiti nei *Digesta*, cfr. L. LABRUNA, E. DE SIMONE & S. DI SALVO, *Lessico di Gaio* II, Napoli 1985, p. 95, s.v. «*Neratius*»: D. 12.6.63 (*l. sing. de casibus*, L. 1 = *Nerat.* 128); D. 38.1.49 (*eod.*, L. 5 = *Nerat.* 62), dai *libri membranarum*; D. 36.1.65.12 (2 *fideic.*, L. 398 = *Nerat.* 171): nello stesso frammento è più volte citato Giuliano. Nessun richiamo esplicito a Nerazio è nelle *Institutiones*.

<sup>32</sup> Ben 30 i rimandi a Giuliano nella tradizione dei *Digesta*, v. *Lessico di Gaio* II (cit. n. 31), p. 53, s.v. «*Julianus*»; 2 (manifesti) nelle *Institutiones*: 2.218, 2.280.

<sup>33</sup> Per tutti: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano* II, rist. Milano 1959 (4. ed.), p. 56.

<sup>34</sup> Su 128 citazioni di Nerazio in scritti giurisprudenziali risultanti da *BIA*<sup>2</sup>, dir. N. PALAZZOLO, Catania 2002, 78 risalgono a Ulpiano. Il giurista di Tiro è autore di 519 richiami

Legge delle citazioni di Valentiniano III – *CTh.* 1.4.3 (il che rileverebbe, se il testo – com'è possibile –, risalisse al v secolo), ed è l'unico, stando al *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, che utilizza il verbo *reprobo* in un contesto controversiale, nel senso di rigettare, condannare un'opinione.<sup>35</sup> Anche su questo punto forse la revisione di Ammirati consente di aggiungere una piccola riflessione, che dà un elemento per confermare l'ipotesi ulpiana e può anche chiarire maggiormente il rapporto tra le due facce del frammento. Emanuele Stolfi<sup>36</sup> ha dimostrato l'estrema frequenza dell'uso di Ulpiano di citare apporti di Giuliano attraverso il termine *sententia*: allora si può (con ogni cautela) proporre un'interpretazione del lato pelo: il *reprobare* di Nerazio potrebbe avere ad oggetto una *sententia* proprio di Giuliano. E allora pure in questa parte del testo si riproporrebbe la controversialità tra i due maestri delle scuole avverse.

### *Cosimo Cascione*

---

Dipartimento di Diritto Romano  
e Storia della scienza romanistica «F. De Martino»  
Università degli Studi di Napoli «Federico II»  
via Paladino 39  
80138 Napoli  
ITALIA  
e-mail: [cascione@unina.it](mailto:cascione@unina.it)

a Giuliano su 808 records in cui tale giurista è ricordato: G. MELILLO, A. PALMA & C. PENNACCHIO, *Giuliano nella giurisprudenza romana. Brani di Giuliano pervenuti, Citazioni nella letteratura giuridica successiva*, Napoli 1996, pp. 11 s.

<sup>35</sup> *VIR* v, Berolini 1939, 96 lin. 12: *Frg. Vat.* 82 (Ulp. 17 *ad Sab.*, L. 2565 = Pomp. 362) *Pomponius libro septimo ex Plautio non reprobatur*; si noti come nel frammento ulpiano siano citati anche Giuliano e Nerazio (oltre che Scevola e Marcello); in tal senso nella lingua dei giuristi, tra i composti di *probo* è maggiormente utilizzato *improbo*. Su *probo* nell'ambito delle dispute giurisprudenziali si v. ora BRETONE, «*Ius controversum*» (cit. n. 24), *passim*.

<sup>36</sup> «Per uno studio del lessico» (cit. n. 27), spec. pp. 348 s.